

REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 IN DATA 06.06.1995

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI
Provincia di Torino

ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Salvo che la fattispecie concreta non ricada sotto la disciplina di speciali norme di legge, il Comune di Riva presso Chieri può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati (comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività e iniziative di interesse comunale, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità.

ART. 1

FINALITA'

Si deve trattare di fini di particolare rilevanza sociale. A titolo esemplificativo e senza esaurire le fattispecie che in concreto possono verificarsi, si elencano i seguenti:

- culturali
- storico/commemorativi
- artistici
- scientifici in qualsiasi campo
- di tutela di fondamentali interessi collettivi, quali quello sanitario, scolastico, ambientale, agricolo
- di solidarietà umana
- di incentivo allo sport
- di sostegno alle tradizioni locali, anche salvaguardando, con il mantenimento di servizi essenziali, quegli usi antichi e quei legami a posti e località che sono le principali caratteristiche locali, anche a fini turistici
- di sostegno, ad iniziative anche economico-produttive che se pur, per loro natura, inizialmente possono non produrre un effetto positivo immediato sulla collettività, lasciano comunque chiaramente intravedere la certezza che tali benefici effetti si produrranno al maturare del tempo necessario per eventuali studi, ricerche di mercato, iniziative promozionali, avvio di gestione, realizzazione di progetti e quanto altro di simile
- in genere tutte le finalità di competenza istituzionale del Comune, compresa la promozione e la tutela della propria immagine.

ART. 2

DESTINATARI

Possono essere persone fisiche, Enti pubblici e privati, comprese le Cooperative e i Consorzi. A titolo esemplificativo, e senza esaurire la casistica, quali strutture organizzate, si individuano: Pro Loco, associazioni sportive, ricreative, culturali, umanitarie, religiose, artistiche, strutture produttive di qualsiasi natura, nuclei precostituiti per la tutela ambientale, per la protezione civile, per il soccorso a persone in caso di incidenti e calamità naturali.

Tali strutture devono avere una configurazione formalmente individuabile con atti costitutivi, statuti, responsabili, regolamenti, bilanci e atti simili.

Si escludono dai benefici quelle persone e quegli Enti che, anche se strutturalmente rilevanti e denominati con oggetto riferibile alle finalità di cui sopra, di ordine sociale, in quanto risulti accertato che nessun beneficio può derivare alla collettività dalla attività ed iniziative di tali soggetti che, pertanto, risultano operare in quanto solo fini a se stessi.

ART. 3

LIMITI ED ENTITA' DEI BENEFICI

La concessione dei vantaggi ex art. 12 della legge 7.8.90 n. 241, non potrà, anche se pur finalizzata alla tutela degli interessi sociali specifici di cui sopra, contrastare con i superiori interessi pubblici generali.

Pertanto la concessione non potrà contrastare con la struttura tecnico/contabile del bilancio comunale, nel senso che, anche se sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali per l'erogazione del beneficio, questo dovrà essere di volta in volta vagliato in base alle reali situazioni finanziarie sostanziali del bilancio comunale, in osservanza della disposizione di cui all'art. 55 della legge 142/90.

L'entità dei contributi è così disciplinata.

- A) il totale del complesso dei benefici diretti (contributi, sovvenzioni, ecc.) non potrà incidere, nell'anno finanziario, in misura superiore al 4.11 % di tutte le spese correnti del bilancio.
- B) il totale del complesso dei benefici indiretti (es. mantenimento di servizi) non potrà incidere in misura superiore all'1.5 % di tutte le spese correnti del bilancio.

Ovviamente si prescindere da tale criteri quando il vantaggio non comporta alcun esborso da parte del Comune (es. nel concedere la disponibilità temporanea di attrezzature e locali che non implica spesa alcuna, nè di ammortamento, nè di gestione).

ART. 4

MODALITA'

La concessione dei benefici in oggetto può avvenire con varie forme che a titolo esemplificativo si individuano nella partecipazione all'organizzazione, fornitura di locali e arredi, concessione di contributi in denaro, nella realizzazione di opere e manufatti, nell'erogazione di servizi e in genere con qualsiasi altra forma che, compatibile con la fattispecie concreta, non contrasta con le norme di legge. L'erogazione del beneficio avverrà dietro presentazione di regolare domanda che, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovrà riportare anche in allegato le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione e l'indicazione dei motivi che la giustificano;
- c) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- d) le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7.8.90 n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

Le domande, di cui al precedente articolo, potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, così come sopra indicato, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

Le domande dovranno essere presentate entro il mese di settembre di ogni anno.

La liquidazione avverrà con deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di idonea documentazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Tale documentazione dovrà comprendere:

- la comunicazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa;
- una breve relazione illustrativa attestante anche il raggiungimento dei fini che l'iniziativa si proponeva;
- la rendicontazione consuntiva con indicazione delle "uscite" e delle "entrate".

Quest'ultime dovranno comprendere anche gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici.

La liquidazione del contributo avverrà, di norma, in unica soluzione a saldo, ovvero, a seconda delle finalità, in più soluzioni, con modalità e percentuali da stabilirsi nella deliberazione di concessione del contributo.

Quando le provvidenze di cui al presente regolamento sono dirette allo svolgimento di attività imprenditoriali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, I° comma, lettera F, della legge 31.5.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento e rispettivi statuti.